



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 191 del 16-04-2013

**Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES"
- DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO ANNO
2013.**

L'anno **duemilatredici** il giorno **sedici** del mese di **aprile** alle ore 11:30, in Termoli e nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si é riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

DI BRINO BASSO, ANTONIO	SINDACO	P
FERRAZZANO VINCENZO	VICESINDACO	P
COCOMAZZI MICHELE	ASSESSORE	P
SABELLA VINCENZO	ASSESSORE	P
DE GUGLIELMO FERNANDA	ASSESSORE	P
VERINI BRUNO	ASSESSORE	P
DI GIORGI AUGUSTA	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 7 componenti e assenti n. 0 componenti.

Presiede la seduta il Signor **DI BRINO BASSO, ANTONIO** in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO GENERALE Signor **D'ANELLO PAOLO**

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. Sindaco-Presidente sottopone ai provvedimenti della Giunta l'argomento indicato all'oggetto. Sulla proposta di deliberazione i responsabili dei servizi rispettivamente per:

1)la regolarità tecnica; 2)la regolarità contabile; hanno espresso parere **favorevole** .

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione del dott. Giuseppe Giagnorio Funzionario Responsabile del tributo Ta.R.S.U./TARES che di seguito:

*“L’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, ha istituito il **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, con conseguente soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Dalla sua prima formulazione ad oggi sono intervenute diverse modifiche che, sebbene non abbiano riguardato l’assetto normativo del tributo, hanno inciso sulla gestione e sui tempi di riscossione.*

*In particolare il **Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013** “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”, ha rivisto completamente la parte relativa alla riscossione dando la possibilità, per il solo 2013, ai comuni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, di:*

- a) stabilire, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo, con propria delibera pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;*
- b) ai fini del pagamento delle rate di acconto, inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre **modalità di pagamento già in uso** per gli stessi prelievi, specificando che i predetti pagamenti saranno scomputati ai fini della determinazione **dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;***
- c) continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*

In merito alla determinazione del numero delle rate e delle relative scadenze, si ritiene, sentito anche il Responsabile del Servizio Bilancio, che, al fine di assicurare i flussi finanziari all’Ente e non far pesare sull’ultima rata l’aggravio maggiore considerato che contestualmente dovrà essere versata anche la maggiorazione di 0,30 centesimi per metro quadrato, che per l’anno 2013 è riservata allo Stato, si possano prevedere n. 4 rate scadenti a maggio, luglio, settembre e novembre, evitando in questo modo il concentrarsi di più scadenze fiscali (es. IMU), mantenendo le quattro rate bimestrali utilizzate per la riscossione della Ta.R.S.U.;

Per quanto riguarda, invece, la gestione della riscossione, tenuto conto che:

- il Comune di Termoli a partire dall’anno 2012 riscuote la Ta.R.S.U. a mezzo M.A.V. su conto intestato all’Ente e, solo in via residuale, presso gli sportelli del concessionario;*
- l’attività del concessionario si realizza attraverso la stampa, imbustamento e notifica degli avvisi e nella rendicontazione delle somme incassate sia sul conto M.A.V. sia presso i propri sportelli;*
- ai sensi del comma 10, lett. b) del D.L. n. 35/2013, la suddetta modalità può essere ancora utilizzata per le prime tre rate di acconto;*
- occorre procedere all’invio di due comunicazioni ai contribuenti: la prima relativa alle rate di acconto, la successiva relativa al saldo;*

si ritiene consentito, oltre che opportuno, continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo, limitatamente all’anno 2013, di Esattorie S.p.A., concessionario della riscossione Ta.R.S.U. al 31/12/2012.

Alla luce di quanto innanzi riportato ed in considerazione degli adempimenti da porre in essere si ritiene opportuno che l’eventuale prosecuzione dell’incarico ad Esattorie S.p.A. debba concretizzarsi nelle seguenti attività:

- *notificare ai contribuenti un avviso di pagamento, allegando allo stesso i bollettini M.A.V. relativi alle prime tre rate, una nota con cui si informano i contribuenti delle principali novità normative ed un questionario ai fini dell'allineamento della banca dati ai fini TARES;*
- *notificare prima della scadenza della quarta rata un ulteriore avviso relativo al versamento del saldo, allegando allo stesso un prospetto di calcolo ed il modello F24 precompilato;*
- *rendicontare dettagliatamente le somme riscosse;*

*E' necessario evidenziare che la riscossione delle rate di acconto relative all'anno 2013 dovrà avvenire **esclusivamente** a mezzo M.A.V. bancari emessi sul conto intestato al Comune di Termoli."*

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. - **TARES**
- **comma 22.** Con **regolamento** da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
- **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
- **comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)" il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali", con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 2, art. 10.** Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

- a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “890,5 milioni di euro” sono sostituite dalle parole: “1.833,5 milioni di euro”;
- f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
- g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

RITENUTO dover stabilire, nelle more dell'approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, che:

- il versamento del tributo per l'anno 2013 dovrà avvenire in n. **4 rate** scadenti nei mesi di **maggio, luglio, settembre e novembre**;
- per il pagamento delle prime tre rate il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU;
- i pagamenti di cui al punto precedente, saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 12/04/2013 col n. 12593, con la quale Esattorie S.p.A., concessionario del servizio di riscossione della Ta.R.S.U., comunica la propria disponibilità ad assicurare il servizio di gestione del tributo “TARES” con un compenso determinato sulla base della convenzione vigente al 31/12/2012;

RITENUTO dover, in applicazione a quanto disposto dal comma 2, lett. g), dell'art. 10 del D.L. n. 35/2013, avvalersi per la riscossione del tributo fino al 31/12/2013 di Esattorie S.p.A., concessionario della riscossione Ta.R.S.U. al 31/12/2012, allo stesso compenso previsto nella convenzione vigente al 31/12/2012, in considerazione delle attività che Esattorie S.p.A. dovrà espletare come di seguito specificato:

- notificare ai contribuenti un avviso di pagamento, allegando allo stesso i bollettini M.A.V., relativi alle prime tre rate, una nota con cui si informano i contribuenti delle principali novità normative ed un questionario ai fini dell'allineamento della banca dati ai fini TARES;
- notificare prima della scadenza della quarta rata un ulteriore avviso relativo al versamento del saldo, allegando allo stesso un prospetto di calcolo ed il modello F24 precompilato;
- rendicontare dettagliatamente le somme riscosse con impegno a non riscuotere somme relative all'anno d'imposta 2013 presso i propri sportelli;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “**Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi**” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede:

“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

A voti unanime resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, nelle more dell'approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, che:
 - il versamento del tributo per l'anno 2013 dovrà avvenire in n. **4 rate** scadenti nei mesi di **maggio, luglio, settembre e novembre**;
 - per il pagamento delle prime tre rate il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU;
 - i pagamenti di cui al punto precedente, saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 3) avvalersi per la riscossione del tributo fino al 31/12/2013 di Esattorie S.p.A., concessionario della riscossione Ta.R.S.U. al 31/12/2012, allo stesso compenso previsto dalla convenzione vigente al 31/12/2012, in considerazione delle attività che Esattorie S.p.A. dovrà espletare come di seguito specificato:
 - notificare ai contribuenti un avviso di pagamento, allegando allo stesso i bollettini M.A.V. relativi alle prime tre rate, una nota con cui si informano i contribuenti delle principali novità normative ed un questionario ai fini dell'allineamento della banca dati ai fini TARES;
 - notificare, prima della scadenza della quarta rata, un ulteriore avviso relativo al versamento del saldo, allegando allo stesso un prospetto di calcolo ed il modello F24 precompilato;
 - rendicontare dettagliatamente le somme riscosse con impegno a non riscuotere somme relative all'anno d'imposta 2013 presso i propri sportelli;
- 4) trasmettere il presente Atto Deliberativo, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, al Servizio CED per la pubblicazione sul sito web del Comune entro e non oltre il 30.04.2013, in considerazione di quanto previsto dal comma 2, lett. a) dell'art. 10 del D.L. n. 35/2013 che prevede la pubblicazione sul sito almeno trenta giorni prima della data di versamento, fissata al 31.05.2013;
- 5) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. N. 267/2000 in considerazione della scadenza della prima rata fissata al 31.05.2013.

Dà atto che il presente provvedimento ha acquisito
in data 16-04-2013 il parere **Favorevole** per la REGOLARITA' CONTABILE di
PERUZZINI NORMA
depositati in originale nel relativo fascicolo.